

zione n. 31 dell'8 - 19

Costituzione in consorzio permanente degli utenti della Via Cortina d'Ampezzo e diramazioni.

Premesso che, lateralmente alla Via Cassia, si dirama, a sinistra, la Via privata Cortina d'Ampezzo, che unisce la Via Cassia stessa con la Via Trionfale e dà accesso alle proprietà degli utenti;

Che detta via si divide in due tronchi e che la costituzione in consorzio riguarda solo il primo tronco — e diramazioni — il quale, dalla Via Cassia termina presso la proprietà Vuk;

Che, con domanda in data 1° ottobre 1946, corredata dai prescritti documenti, è stata richiesta da alcuni interessati la costituzione in consorzio permanente di tutti gli utenti dell'acennato primo tronco e diramazioni della via stessa, per la riparazione di opere già eseguite, costruzione delle nuove di complemento, nonché per la successiva manutenzione della detta rete stradale, previa classifica, ove occorra, nell'elenco delle strade vicinali;

Che sono state espletate le pratiche e formalità prescritte dall'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1416;

Che durante tale espletamento, ed entro i termini prefissi, sono pervenuti osservazioni e reclami da parte degli utenti: Pitoni Eugenio, Guerrino e Pio, in data 27 maggio 1947, avvocato Del Re Angelo in data 29 maggio 1947, Istituto Romano Beni Stabili in data 3 giugno 1947, Santamaria Emilia vedova Fornigginini in data 4 giugno 1947;

Che i reclamanti Pitoni chiedono l'estromissione del loro terreno dal comprensorio consorziale, dimostrando l'impossibilità di accesso dalla Via Cortina D'Ampezzo, accesso che in effetti si verifica dalla Via Acqua Traversa;

Che da constatazione sul luogo è risultato esatto quanto esposto dai reclamanti;

Che il ricorrente avv. Del Re Angelo, pure ammettendo la possibilità di fare uso del sistemando tronco stradale, chiede non di meno di essere escluso dal Consorzio in considerazione delle disposizioni contrattuali di acquisto della proprietà, le quali prescrivono l'appartenenza al Consorzio stesso, qualora venga dimostrato l'esercizio della servitù di passaggio;

Che, dall'esame degli atti allegati alla domanda, tale clausola è risultata esatta e che la Amministrazione provvisoria del così detto consorzio non trovasi attualmente nella possibilità di accertare l'effettiva servitù di passaggio;

Che il ricorrente Istituto Romano dei Beni Stabili, pure ammettendo la probabilità di fare uso del tronco stradale in parola, si oppone al progetto di ripartizione della spesa, facendo distinzione, per l'utilizzazione del passaggio, tra scopi edilizi e scopi agricoli, nel senso che per scopi edilizi richiede la diminuzione della superficie contribuente, in considerazione dell'eventuale applicazione del Piano Regolatore e che, per scopi agricoli, ritiene di non dover contribuire, asserendo che la proprietà è servita anche da altre strade;

Che, da constatazioni sul luogo è anverso che la proprietà dei Beni Stabili fronteggia in parte la via da sistemando e che su detta fronte si apre un cancello di accesso;

Che altro accesso alla proprietà del reclamante esiste soltanto sulla Via della Camilluccia;

Che scopo del Consorzio è l'uso attuale della strada;

Che la misura del contributo è stata attuata, riducendo ad un solo ettaro l'elemento superficie tassabile;

Che la ricorrente Santamaria Emilia v. Formigini chiede la riduzione della superficie tassabile in conseguenza di recenti atti di espropriazione, ed il passaggio della proprietà al fondo anche dalla Via Acqua Traversa;
Che dall'esame del reclamo e da quanto sul luogo è risultato esatto quanto esposto;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assumendo i poteri del Consiglio Comunale a norma dell'art. 324 comma 6 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

— Vista la domanda 1° ottobre 1916 e gli allegati per la costituzione del Consorzio;

— Uditi gli utenti in apposite riunioni;

Visti gli art. 51 e seguenti della Legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F ed il disposto dell'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, delibera:

1) E' accolto il reclamo dei signori Pitoni Eugenio, Guerrino e Pio perchè fondato su elementi probativi.

2) E' accolto il reclamo dell'avv. Del Re Angelo con l'esclusione dello stesso dal Consorzio, fino all'accertamento dell'esercizio di servitù.

3) E' respinto il reclamo dell'Istituto Romano Beni Stabili, atteso l'incontestabile uso della strada.

4) E' accolto il reclamo della signora Santamaria Emilia vedova Formigini, sia per quanto riguarda il criterio superficie, sia il grado di utenza. A tale fine è fatto obbligo al costituendo Consorzio di ricalcolare il contributo della ricorrente, riducendo a metri quadri 17.000 l'elemento «superficie tassabile» già prima determinata in metri quadri 35.850.

5) La Via Cortina D'Ampezzo e diramazioni sono incluse nell'elenco delle strade vicinali.

6) Per la riparazione, nuove costruzioni e regolare manutenzione, tutti gli utenti della Via Cortina D'Ampezzo e diramazioni sono, a norma di legge, costituiti in Consorzio permanente.

7) Sono approvati l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione tra loro delle spese consorziali, con le nuove minori aliquote derivanti dall'accoglimento dei reclami Pitoni, Del Re e Santamaria.

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.